



La pensione

INPDAP
informa

INPDAP
informa

LA PENSIONE

- Pensione ordinaria di vecchiaia
- Pensione ordinaria di anzianità
- Cumulo tra prestazione pensionistica diretta e redditi da lavoro
- Pensione di inabilità
- Altre tipologie di pensione d'inabilità
- Pensione diretta privilegiata
- Trattamento di pensione ai superstiti

Il sistema pensionistico italiano ha subito, nel corso degli anni novanta, un intenso e continuo processo di riforma che è iniziato con il Decreto Legislativo 503 del 1992 ed è proseguito lungo l'arco dello scorso decennio.

L'armonizzazione tra settore privato e settore pubblico, in particolare, ha subito una forte accelerazione con la legge n. 335/95 che ha riformato il sistema pensionistico obbligatorio e complementare. La legge n. 335 ha introdotto il sistema contributivo in virtù del quale la pensione è determinata in base ad un montante ottenuto con i contributi annualmente versati e rivalutati in base alla dinamica del PIL nominale. Al pensionamento il montante è convertito in rendita mediante dei coefficienti che variano in relazione all'età anagrafica di pensionamento (possibile tra i 57 e i 65 anni).

Questo sistema è applicato integralmente solo a coloro che sono stati assunti a decorrere dal 1.1.1996, mentre trova applicazione parziale per i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995; i lavoratori con 18 o più anni di contribuzione conservano invece il sistema di calcolo retributivo.



PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA

La pensione ordinaria di vecchiaia è erogata all'iscritto che ha maturato, unitamente ad una determinata anzianità contributiva, il limite massimo d'età anagrafica.

La prestazione è prevista nel sistema retributivo, misto e nel sistema contributivo.

Nel sistema retributivo e misto il diritto al trattamento pensionistico si consegue al raggiungimento dei requisiti d'età e di servizio previsti nella seguente tabella:

ETA' UOMINI	ETA' DONNE	Anzianità contributiva
65	60	20*

* 15 anni se in servizio alla data del 31.12.1992 per la "norma di salvaguardia"

Restano validi i limiti d'età previsti dai regolamenti organici degli enti, qualora questi ultimi risultino più elevati rispetto a quelli previsti nella tabella.

I lavoratori hanno la facoltà di chiedere il mantenimento in servizio per altri due anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile (art. 16 del decreto legislativo n. 503/92).

Le lavoratrici possono conseguire, a domanda, il trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del 60mo anno d'età, purché in possesso del minimo contributivo previsto per legge all'atto della cessazione, ferma restando la possibilità di continuare a lavorare fino ai 65 anni, come gli uomini, e fino ai 67 in caso di opzione.

*Norma di salvaguardia**

L'elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi prevista dal decreto legislativo n. 503/1992 avrebbe potuto far sì che gli iscritti, i quali con la previgente normativa avrebbero conseguito il diritto a pensione, potessero ora, con il ricorrersi dei più elevati limiti di età e di servizio, trovarsi nella condizione di non raggiungere i nuovi requisiti richiesti.

Il legislatore ha per questo introdotto la norma di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), in base alla quale se il lavoratore, al compimento dell'età richiesta per il collocamento a riposo obbligatorio, non raggiunge i nuovi requisiti previsti dalla Tabella "B" del decreto legislativo in esame consegue ugualmente il diritto a pensione in base al requisito indicato dalla previgente normativa (14 anni, 6 mesi e 1 giorno ovvero 14 anni, 11 mesi e 16 giorni, per trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 1998).

Questo Istituto, alla luce anche dell'orientamento espresso dal Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - con nota n. 189698 del 22 ottobre 1996, ritiene che la norma di salvaguardia debba essere applicata nei confronti di tutto il personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1992, per il quale continuano ad applicarsi i requisiti contributivi minimi richiesti pari a 14 anni 6 mesi e 1 giorno ovvero, per pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1998, 14 anni 11 mesi e 16 giorni.

Inoltre, stabilito il requisito minimo, in corrispondenza dell'anno di maturazione del limite di età, così come elevato dalla Tabella "A" della L. 724/1994 o di quello previsto dai singoli regolamenti di appartenenza del personale se più elevato, lo stesso non può essere modificabile per effetto della ulteriore permanenza in servizio dell'iscritto.

In questa ipotesi la norma di salvaguardia trova applicazione sia nei casi in cui il trattenimento si renda indispensabile per raggiungere il requisito minimo stabilito dalla normativa previgente e non ancora conseguito al raggiungimento del limite di età, che in quelli in cui tale trattenimento sia riconducibile all'esercizio della facoltà dei dipendenti di proseguire l'attività lavorativa, nei termini previsti dalle specifiche disposizioni vigenti in materia.



Nel sistema di contributivo si può accedere alla pensione di vecchiaia quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) al compimento del 57mo anno d'età, per la generalità dei lavoratori assicurati (senza distinzione tra uomini e donne), purché l'iscritto sia in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva ed a condizione che l'importo della pensione da liquidare non risulti inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale;
- 2) al compimento del 65mo anno d'età, indipendentemente dall'importo di pensione da liquidare e fermo restando il requisito del versamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- 3) al conseguimento, indipendentemente dall'età anagrafica, di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. A tal riguardo è importante sottolineare che ai fini del computo di tale anzianità contributiva, non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e di prosecuzione volontaria (la contribuzione accreditata prima del 18mo anno d'età è moltiplicata per 1,5).



Calcolo della Pensione

A) SISTEMA RETRIBUTIVO

Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni la pensione è interamente liquidata secondo le regole del sistema retributivo.

Il calcolo della pensione è ripartito in quote in relazione all'anzianità maturata al 31.12.1992, l'importo della prestazione pensionistica, quindi, è dato dalla somma delle due quote.

Per l'anzianità maturata fino al 31.12.1992 la quota A è determinata dalla retribuzione pensionabile alla cessazione moltiplicata per l'aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità contributiva maturata alla stessa data.

Per le anzianità successive la quota B è determinata dalla retribuzione media pensionabile rivalutata, riferita al periodo dal 1.1.1993 alla cessazione (dal 1.1.1996 comprensiva delle competenze accessorie), moltiplicata per la differenza tra l'aliquota di rendimento alla cessazione e l'aliquota di rendimento al 31.12.1992.

Per quanto riguarda le aliquote di rendimento dal 1.1.1995 l'aliquota è pari al 2% per ogni anno di servizio.

Dal 1.1.1995 entra a far parte della retribuzione pensionabile anche l'indennità integrativa speciale mentre dal 1.1.1996 è ampliata la base pensionabile ed assoggettato a contribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto.

<p>QUOTA A (periodo fino al 31.12.92)</p>	<p>Retribuzione pensionabile alla cessazione X aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità contributiva al 31/12/92 (tab. A L. 965/1965)</p>	
<p>QUOTA B (periodo dal 1.1.93)</p>	<p>Retribuzione media pensionabile per aliquota di rendimento</p>	<p>Fino al 31/12/94 Tab.A. L. 965/1965, dal 1.1.95 conglobamento IIS e aliquota costante del 2%. Dal 1.1.96 nuova base pensionabile</p>



B) SISTEMA MISTO

Il sistema misto si applica ai lavoratori che alla data del 31.12.1995 avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

Le regole di accesso alla pensione sono le medesime del sistema retributivo. Il sistema misto differisce da quello retributivo unicamente per le modalità di calcolo del trattamento di pensione. La prestazione è calcolata con la tecnica del pro-quota ed è determinata dalla somma:

- della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente alla data del 31.12.1995, calcolata secondo il preesistente sistema retributivo (quota A e B);
- della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite successivamente alla data del 31.12.1995 calcolata secondo il sistema contributivo (quota C).

CALCOLO DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE CON MENO DI 18 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31.12.1995

Per il personale assunto dal 1.1.1993 la prestazione è calcolata con la tecnica del pro-quota ed è determinata dalla somma delle quote B e C.

QUOTA A (periodo fino al 31.12.92)	Ultima retribuzione annua pensionabile per aliquote di rendimento ex legge 965/1965	
QUOTA B (periodo dal 1.1.93)	Retribuzione media pensionabile, dal 1.1.93 alla cessazione, per aliquota di rendimento 93 - 95	Fino al 31/12/94 Tab.A. L. 965/1965, dal 1.1.95 conglobamento IIS e aliquota costante del 2%. Dal 1.1.96 nuova base pensionabile
Quota C	contributivo	

C) SISTEMA CONTRIBUTIVO

L'importo della pensione è determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età posseduta all'atto del pensionamento.

Coefficienti di Trasformazione

Per consentire al lavoratore di controllare lo stato dei versamenti, gli enti previdenziali sono tenuti ad inviare ogni anno un estratto conto che indichi le contribuzioni versate nell'anno, la progressione del montante contributivo ed eventuali notizie utili in relazione alla posizione assicurativa.

ETA'	VALORE
57	4.720%
58	4.860%
59	5.006%
60	5.163%
61	5.334%
62	5.514%
63	5.706%
64	5.911%
65	6.136%



Opzione

La legge di riforma del sistema previdenziale prevede la facoltà di opzione per l'integrale applicazione della disciplina del sistema contributivo.

L'opzione è concessa solo ai dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Per optare è necessario che gli interessati abbiano maturato almeno 15 anni d'anzianità contributiva, dei quali almeno 5 nel sistema contributivo. L'esercizio del diritto di opzione non consente l'erogazione al lavoratore di un trattamento pensionistico più favorevole rispetto a quello che avrebbe percepito con l'applicazione della previgente normativa.



PENSIONE ORDINARIA DI ANZIANITA'

La pensione ordinaria di anzianità (o pensione anticipata), introdotta nel 1965 con legge n. 903 prevedeva la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato rispetto al raggiungimento dell'età pensionabile richiesta dalla pensione di vecchiaia, purché il lavoratore vantasse il solo requisito contributivo minimo dei 35 anni d'anzianità.

All'inizio degli anni 90 l'istituto è stato oggetto di numerosi provvedimenti legislativi.

Un primo intervento, peraltro d'urgenza, fu attuato mediante il "blocco" del pensionamento d'anzianità, previsto dal DL 19 settembre 1992 n. 364, poi convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438. La successiva legge delega n. 421/92 stabilì da un lato l'elevazione graduale di un anno, a decorrere dal 1994, del requisito contributivo e dall'altro l'armonizzazione delle regole per tutti i lavoratori pubblici e privati.

Solo con la legge 8 agosto 1995 n. 335 si è realizzata una revisione complessiva dell'istituto. In particolare la legge di riforma prevede due diverse modalità d'accesso alla prestazione pensionistica d'anzianità; una legata al solo requisito contributivo, innalzato gradualmente da 35 a 40 anni, l'altra, invece, collegata al requisito contributivo dei 35 anni e all'età anagrafica. La legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha abbreviato la durata del periodo transitorio per l'entrata a regime della riforma.

Anno di riferimento	Età e anzianità contributiva	Anzianità contributiva
2001/2002	55 e 35	37
2003	56 e 35	37
2004/2005	57 e 35	38
2006/2007	57 e 35	39
2008 in poi	57 e 35	40



Per gli operai ed equivalenti, i lavoratori precoci, i lavoratori in mobilità, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 31.10.1997, i dipendenti autorizzati al prepensionamento (per gli iscritti all'INPDAP i dipendenti interessati sono quelli impiegati nel settore portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale) i requisiti richiesti sono i seguenti:

Anno di riferimento	Età e anzianità contributiva	Anzianità contributiva
2002	55	35
2003	55	35
2004	56	35
2005	56	35
2006 in poi	57	35

La decorrenza del trattamento varia in funzione del trimestre di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi ed è fissata secondo le scadenze illustrate nella tabella seguente:

Possesso dei requisiti entro	Accesso al pensionamento	
	+ 57 anni	- 57anni
1° trimestre	1° luglio	1° gennaio dell'anno successivo
2° trimestre	1° ottobre	1° gennaio dell'anno successivo
3° trimestre	1° gennaio dell'anno successivo	1° gennaio dell'anno successivo
4° trimestre	1° aprile dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo

Le decorrenze non sono da intendersi quali date fisse bensì, come termini iniziali per l'accesso al trattamento di pensione. Per coloro che hanno maturato i 40 anni di contribuzione, la decorrenza del trattamento di pensione è immediata.

CUMULO TRA PRESTAZIONE PENSIONISTICA DIRETTA E REDDITI DA LAVORO

Le pensioni di vecchiaia e le pensioni di anzianità liquidate con 40 o più anni di contributi, anche se con decorrenza anteriore al 1.1.2001, sono interamente cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente.

	Reddito lavoro dipendente	Reddito lavoro autonomo
Pensioni dirette di vecchiaia e di anzianità liquidate con 40 anni di contributi	Cumulo totale	Cumulo totale

Le pensioni di anzianità (liquidate con meno di 40 anni di contributi) non possono essere cumulate con le retribuzioni da lavoro dipendente, fino al compimento dell'età pensionabile. A partire dal compimento dell'età pensionabile, si applicano le regole valevoli per le pensioni di vecchiaia (cumulabilità piena).

Se le retribuzioni sono inferiori all'importo della pensione, quest'ultima è messa in pagamento nella parte eccedente.

Dal 2001 sono cambiate, invece, le regole riguardanti il cumulo con i redditi da lavoro autonomo. In particolare, le quote delle pensioni dirette di anzianità, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%. In ogni caso l'importo trattenuto sulla pensione non potrà superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.

La quota incumulabile, quindi, è data dall'importo più basso tra la quota di pensione non cumulabile relativa al 30% dell'eccedenza del trattamento minimo e la quota data dal 30% del reddito da lavoro autonomo.



PENSIONE D'INABILITA'

A decorrere dal 1° gennaio 1996, nei confronti di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, non dipendente da causa di servizio, è prevista l'erogazione di un trattamento di pensione calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età della cessazione e il compimento dell'età pensionabile.

In ogni caso l'importo del trattamento di pensione non può superare né l'ottanta per cento della base pensionabile, né l'importo spettante nell'ipotesi d'inabilità dipendente da causa di servizio e l'anzianità di servizio da computare non può superare il limite di 40 anni previsto per legge.

La richiesta di concessione del trattamento di pensione d'inabilità richiede che l'iscritto, indipendentemente dall'età anagrafica, sia in possesso di cinque anni d'anzianità contributiva, di cui almeno tre maturati nell'ultimo quinquennio. La concessione del trattamento pensionistico è subordinato al riconoscimento dello "status" d'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (dipendente ed autonoma).

A tal riguardo, è importante chiarire che la legge riconosce tale facoltà solo ed esclusivamente all'iscritto cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, mentre nessuna facoltà è, in tal senso, riconosciuta in favore dei superstiti del medesimo; infatti, tale prestazione può assumere la connotazione di trattamento indiretto o reversibile solo nell'ipotesi in cui la richiesta di concessione di tale prestazione sia stata, a suo tempo, presentata dal pensionato ovvero dall'iscritto, successivamente deceduto. In tale caso gli organi competenti procederanno all'accertamento postumo dello stato d'inabilità e, in caso d'esito positivo, il relativo trattamento di reversibilità sarà liquidato tenendo conto del trattamento diretto percepito o cui aveva diritto il dante causa.

Nel **sistema retributivo**, ovvero per i soggetti che al 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, l'anzianità maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata del periodo mancante al limite d'età pensionabile, non superando il 40mo anno di servizio. L'importo della pensione, così calcolato, non può comunque superare l'80% della base pensionabile, ovvero non può essere superiore al trattamento spettante nel caso in cui l'inabilità sia dipendente da causa di servizio (pensione privilegiata);

Nel **sistema contributivo o misto**, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata del periodo mancante al 60mo anno d'età.

Anche in questo caso l'importo della pensione, così calcolato, non può comunque superare l'80% della base pensionabile, ovvero non può essere superiore al trattamento spettante nel caso in cui l'inabilità sia dipendente da causa di servizio (pensione privilegiata).

ALTRE TIPOLOGIE DI PENSIONE D'INABILITÀ

La pensione d'inabilità è erogata all'iscritto che, in possesso dei limiti minimi previsti dalla legge, sia cessato dal servizio perché divenuto inabile al lavoro.

Si distinguono due tipologie di cessazione dal servizio per inabilità:

- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.
- inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

L'iscritto, consegue, indipendentemente dall'età anagrafica posseduta, il diritto al trattamento di pensione se in possesso di:

- 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

Per il personale statale sia in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro sia in caso di inabilità alle mansioni il requisito contributivo richiesto è pari a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.



PENSIONE DIRETTA PRIVILEGIATA

La pensione diretta privilegiata è erogata all'iscritto divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di servizio, indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

Il diritto alla pensione di privilegio sorge quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- malattie derivanti da contagio per causa di servizio, lesioni traumatiche o ferite riportate a causa del servizio, malattie professionali. Sussiste il diritto a tale trattamento anche quando si ravvisano nell'evento gli estremi della concausa di servizio, purché quest'ultima sia necessaria e preponderante;
- l'evento renda inabile il soggetto interessato.

La pensione privilegiata è calcolata secondo le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti alla CPDEL e alla CPI è pari alla pensione ordinaria maggiorata di un decimo e comunque, in nessun caso, inferiore ai due terzi dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito;
- b) per gli iscritti alla CPS la pensione ordinaria maggiorata di un decimo non può essere inferiore alla metà, ai due terzi o al 90% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito rispettivamente per le infermità ascrivibili dalla sesta all'ottava categoria, dalla seconda alla quinta ed alla prima;
- c) per gli iscritti alla CPUG è pari alla pensione ordinaria maggiorata di un decimo e comunque, in nessun caso, può essere inferiore alla metà, ai due terzi o al 90% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito rispettivamente per le infermità ascrivibili dalla sesta all'ottava categoria, dalla seconda alla quinta ed alla prima;
- e) per i dipendenti civili iscritti alla CTPS le cui infermità siano ascrivibili alla prima categoria, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile. Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, considerando che non può essere inferiore a un terzo né superiore a otto decimi della base stessa. La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentata di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 44% né superiore all'80% della base pensionabile.

TRATTAMENTO DI PENSIONE AI SUPERSTITI

Il trattamento di pensione ai superstiti è erogato in favore dei superstiti del pensionato o dell'iscritto deceduto.

La legge di riforma del sistema previdenziale ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti, in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione.

Le prestazioni previdenziali possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

1. reversibilità ordinaria qualora l'iscritto, al momento del decesso, sia già titolare di un trattamento di pensione diretta d'anzianità, di vecchiaia ovvero d'inabilità;
2. indiretta ordinaria qualora l'iscritto alla data di decesso (avvenuta in attività di servizio) sia in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, ovvero di 5 anni di contribuzione, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio;
3. reversibilità di privilegio qualora l'ex iscritto, titolare della pensione di privilegio, sia deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del trattamento pensionistico;
4. indiretta di privilegio qualora l'iscritto, in possesso di almeno un giorno di servizio, sia deceduto in servizio e per causa di servizio;
5. inabilità reversibile in caso di decesso dell'ex iscritto già titolare della pensione d'inabilità;
6. inabilità indiretta a seguito del riconoscimento dello stato d'inabilità dell'iscritto, avvenuto in fase successiva al decesso del medesimo. Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell'istanza da parte dell'iscritto in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa la predetta facoltà.

Sono destinatari di tale trattamento di pensione i superstiti dell'iscritto all'INPDAP, secondo il seguente ordine:

- a) il coniuge, per il quale non è richiesta nessuna condizione oggettiva ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione indiretta ovvero di reversibilità;
- b) il coniuge separato, anche con addebito della colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal



possesso dell'assegno alimentare, ai sensi dell'art. 5 legge 898/70, e dal non aver contratto nuove nozze;

- c) il coniuge divorziato, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- sia titolare d'assegno di divorzio (alimentare) di cui all'art. 5 della legge 898/70;
 - non sia passato a nuove nozze e il decesso dell'assicurato, ovvero del pensionato, sia avvenuto dopo il 12 marzo 1987, data d'entrata in vigore della legge n. 74/87;
 - la data d'inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell'assicurato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - non esista coniuge superstite;
- d) il coniuge divorziato, anche nell'ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio ed il nuovo coniuge sia ancora in vita. In questo caso, il coniuge divorziato ha diritto (legge n. 74/87) al trattamento di pensione purché in possesso dei requisiti di cui al punto (c) e, solo successivamente all'emissione di specifica sentenza, da parte del Tribunale competente, che stabilisca le quote spettanti, al coniuge ed all'ex coniuge, in proporzione alla durata dei singoli matrimoni;
- e) i figli ed equiparati, che alla data del decesso dell'assicurato, ovvero del pensionato, siano a carico del genitore e siano nelle seguenti condizioni:
- minori del 18mo anno d'età;
 - studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21mo anno d'età;
 - studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26mo anno d'età;
 - maggiorenni inabili a carico del lavoratore defunto;
- sono equiparati a figli legittimi e naturali:
- i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore deceduto;
 - i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto, per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art. 279 del codice civile;
 - i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del

diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile;

- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto;
- i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto.

In mancanza del coniuge e dei figli ovvero, se pur esistendo, non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori dell'iscritto ovvero pensionato deceduto che, alla data del decesso, presentino i seguenti requisiti:

- 65 anni d'età;
- non siano titolari di pensione diretta ed indiretta (sono escluse alcune categorie di trattamenti pensionistici elencati nel supplemento di luglio 1992 degli Atti Ufficiali dell'INPS allegato all'informativa INPDAP n. 10 del 16.2.2000);
- siano a carico dell'iscritto ovvero pensionato deceduto.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori ovvero, se pur esistendo non abbiano diritto al trattamento di pensione, spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, abbiano i seguenti requisiti:

- siano inabili al lavoro;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico dell'iscritto oppure pensionato deceduto.

Sono inoltre, destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati.

La pensione è costituita da un'aliquota della pensione diretta, correlata al nucleo dei superstiti.



Aliquote

SUPERSTITI	PERCENTUALI
CONIUGE O ORFANO	60 %
CONIUGE CON UN ORFANO	80 %
CONIUGE CON DUE O PIU' ORFANI	100 %
ORFANO SOLO	60 %
ORFANO MINORE, STUDENTE O INABILE DAL 17.8.95	70 %
DUE ORFANI	80 %
TRE O PIU' ORFANI	100 %
GENITORI FRATELLI - SORELLE (la somma delle quote non può superare il 100 %)	15 % (ciascuno) 15 % (ciascuno)

CUMULO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI CON ALTRI REDDITI

Il cumulo tra trattamento indiretto o di reversibilità e redditi è così disciplinato:

1. totale cumulabilità tra redditi familiari e pensione indiretta, ovvero di reversibilità, percepita dal coniuge superstite con orfani minori, studenti od inabili;
2. cumulabilità parziale con altri redditi, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente, per il solo coniuge titolare di pensione indiretta, ovvero di reversibilità:

Limiti di reddito	Percentuali di pensione cui si ha diritto
Reddito non superiore a tre volte il minimo Inps	Si cumula con l'intera pensione
Reddito compreso tra tre e quattro volte il minimo INPS	Si cumula con il 75% del trattamento di reversibilità ovvero indiretto
Reddito compreso tra quattro e cinque volte il minimo INPS	Si cumula con il 60% del trattamento di reversibilità ovvero indiretto
Reddito superiore a cinque volte il minimo INPS	Si cumula con il 50% del trattamento di reversibilità ovvero indiretto





A cura

DIREZIONE CENTRALE STUDI COMUNICAZIONE
E RELAZIONI INTERNAZIONALI

La pubblicazione ha una funzione esclusivamente divulgativa
e non costituisce fonte di diritto